



COMUNE DI LURAS

Provincia di Oltia-Tempio

SERVIZI AMMINISTRATIVI, AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI
C.A.P. 07025 Via Nazionale, 12 - Tel. 079/645200 - Fax 079/647210 C.E. 00248590903

ALBO 150/07

ADEGUAMENTO REGOLAMENTO

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 10 del 28.03.2007

IL SINDACO
(Arch. Maria Giuseppina Careddu)

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Domenica Careddu)



ALBO 150/07

COMUNE DI LURAS

Atto da me affisso per pubblicazione
all'Albo Pretorio di questo Comune il
04 - 04 - 2007 rimanendovi per
giorni 15 consecutivi fino
al 18 - 04 - 2007

Luras, li 04 - 04 - 2007



IL MESSO COMUNALE

Regolamento TOSAP

"CAPO I°"

"NORME GENERALI"

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II^a del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel testo del presente regolamento si intende per "decreto" il Decreto Legislativo di cui al comma precedente.

Art. 2


Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Art. 3

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del decreto, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla "classe V".



Art. 4

Suddivisione del territorio in categorie

Come da deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 29.06.94, il territorio di questo Comune si suddivide in due

categorie:

1. Tutte le vie del centro abitato
2. Zona limitrofa oltre il limite esterno del centro abitato

Art. 5

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39 del decreto, la tassa e' dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 6

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1 del decreto, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 7

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 del decreto, la tassa si determina in base alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati, o in metri lineari per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e simili.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica sulla

base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 8

Tariffe: criteri

1. Le tariffe sono adottate, con provvedimento della Giunta Comunale, entro la data di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1^a gennaio dell'anno finanziario di riferimento.

Qualora tale deliberazione non venga adottata, s'intendono prorogate le tariffe in vigore.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria del territorio; la misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

Art. 9

Misura dello spazio occupato

1. Come disposto dall'art. 7 del presente regolamento, la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati, o ai metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, che insistono ciascuna su area pubblica distinta, di misura complessivamente uguale o superiore al mezzo metro quadrato o lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

4. La estensione dello spazio risulta, per le occupazioni sopra e sottosuolo, dalla superficie della proiezione orizzontale dell'oggetto tassabile sul suolo pubblico, estesa fino ai bordi estremi, agli spigoli ed alle linee più sporgenti; gli aggetti saranno misurati dal vivo delle facciate.

5. Lo spazio occupato con tavolini, sedie, panche, vasi da fiori etc. per uso di bar, trattorie e simili, si computa considerando occupata anche l'area intermedia fra i detti oggetti e valutando quindi l'area circoscritta dai punti più estremi dell'effettiva occupazione.

5-bis. La superficie dei passi carrabili si determina con le modalità di cui all'art. 29, comma 2, del presente Regolamento.

6. La concessione non autorizza peraltro il beneficiario a collocare nello spazio così misurato altri oggetti se non quelli indicati nella domanda.

Art. 10

Modalità per la riscossione della tassa

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa, oggetto del presente regolamento, potrà essere effettuato in forma diretta dal comune in economia, (mediante c/c postale o a mezzo degli agenti alle dipendenze dell'Amministrazione), oppure affidato in concessione, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art. 11

Funzionario responsabile

1. L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta, designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione Comunale comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

"CAPO II°"

"DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE"

Art. 12

Disciplina delle occupazioni

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 del decreto, e' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonche' gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Funzionario responsabile del servizio competente su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non e' necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 13

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2 del decreto) su appositi moduli messi a disposizione dal Servizio competente. La domanda va consegnata all'ufficio protocollo.

Tale obbligo ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa

2. Ogni domanda deve contenere:

- i dati anagrafici, la residenza anagrafica ed il codice fiscale del richiedente;
- la denominazione, sede e Codice fiscale e/o partita I.V.A., nonché le generalità complete e codice fiscale del legale rappresentante, se l'istanza è presentata da persona giuridica;
- l'indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica;
- l'individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
- la misura, espressa in metri quadrati o metri lineari, dell'occupazione e, quando trattasi di occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti, anche l'altezza del suolo o la profondità dalla superficie;
- la durata dell'occupazione;
- la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, quando trattasi di occupazione che comporta la posa in opera di manufatti, impianti o modifiche dell'area interessata;
- le motivazioni dell'occupazione;
- gli estremi del provvedimento di concessione e/o autorizzazione edilizia, se trattasi di occupazione da realizzarsi con interventi ed esse soggetti;
- la dichiarazione che il richiedente si impegna a sottostare a tutte le disposizioni conte-

nute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intenda prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà'.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza alla domanda di cui al comma 1) deve essere allegata la seguente documentazione:

- duplice copia di disegno o planimetria della zona in scala adeguata a fornire l'indicazione dell'area oggetto dell'occupazione, nonché dell'area ad essa adiacente;
- fotografia/e a colori, in duplice originale, concernenti l'area interessata dall'occupazione;
- descrizione dei materiali e delle attrezzature utilizzate che, comunque, devono risultare a norma di legge;
- eventuale nulla- osta di altri Enti, se previsto da norme di legge o di regolamenti vigenti in materia.

4. Il richiedente deve produrre all'Amministrazione comunale ogni altro atto o documento ritenuto necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza, nonché fornire ogni ulteriore chiarimento.

Nei casi di incompletezza della domanda ovvero di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Servizio stesso invita il richiedente ad integrare gli elementi ritenuti necessari entro un congruo termine, avente natura perentoria.

Nel caso in cui l'interessato non ottemperi entro il termine stabilito, il responsabile del Servizio emette motivato provvedimento di archiviazione del procedimento, valutando l'omissione come tacita rinuncia all'occupazione.

5. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 14

Istruttoria della domanda e rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Il Funzionario responsabile del Servizio competente emette il provvedimento di concessione e/o autorizzazione all'occupazione di spazi od aree pubbliche, acquisiti i pareri necessari in ragione dello scopo e delle modalità di occupazione.

Nei casi in cui vigenti norme di legge o regolamento lo prevedano, detto Funzionario dovrà acquisire, in via preventiva, anche il parere dell'Autorità sanitaria.

2. Il Servizio competente al rilascio della concessione, se diverso dai seguenti Servizi, dà tempestiva comunicazione:

- al Servizio Polizia Municipale per il controllo sull'osservanza dei vari regolamenti comunali;
- al Servizio tributi, per la riscossione della tassa, se trattasi di occupazione a carattere permanente.

In caso di affidamento in concessione dell'attività di accertamento e riscossione della tassa, il Servizio competente né dà notizia al Concessionario del Servizio.

3. La concessione della licenza edilizia deve contenere come condizione il rilascio del permesso di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove ne ricorrano le condizioni.
4. Nel caso di passi carrai, al momento del rilascio del permesso di occupazione, il Servizio competente rilascia un cartello indicante la sosta vietata per passo carraio, previo rimborso del costo del cartello stesso.
5. Il cartello di cui al comma 4 del presente articolo deve avere le dimensioni, i caratteri di stampigliatura e la colorazione conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, e del Regolamento di esecuzione, D.P.R. 16.12.1996, n. 610, e successive modificazioni.
Su tale cartello verrà apposto numero e timbro indelebili del Comune di Luras.
6. Ai proprietari degli accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, è rilasciato cartello analogo a quello contemplato nei commi 4 e 5 del presente articolo, quando gli stessi ne abbiano fatta espressa richiesta ed il Comune abbia autorizzato l'apposizione del divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
7. L'apposizione del cartello di sosta vietata di cui ai commi 4, 5 e 6 determina, con efficacia verso terzi, l'individuazione del passo carraio o della autorizzazione di cui al comma precedente.

Art. 15

Concessione e/o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal Sindaco o suo delegato deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del titolare, compreso l'indirizzo di residenza anagrafica o sede;
 - b) l'indirizzo di recapito, se diverso da quello di cui al punto a);
 - c) la tipologia dell'occupazione;
 - d) l'ubicazione dell'occupazione nell'ambito del territorio comunale e la relativa misura espressa in metri quadrati o lineari;
 - e) la durata dell'occupazione;
 - f) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione;
 - g) le eventuali condizioni il cui avverarsi determina la decadenza o la revoca della concessione stessa;
 - h) l'indicazione degli obblighi del concessionario;
 - i) l'espressa riserva che l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità in ordine agli eventuali diritti di terzi connessi all'occupazione.
2. E' ammessa la concessione di aree pubbliche agli esercizi pubblici e commerciali

per lo spazio antistante o contiguo ai locali gestiti, allo scopo di esercitarvi attività funzionali agli esercizi medesimi, purché sia salvaguardato il libero accesso agli ingressi privati.

3. Per le occupazioni di cui al precedente comma 2., è consentita l'installazione della seguente tipologia di strutture:

a) vasi di terracotta, legno od altri materiali compatibili con l'estetica dello spazio od area occupato;

b) sedie e tavoli di legno naturale, plastica e ferro, verniciati con colori non in contrasto con l'estetica del luogo;

c) coperture e protezioni dal sole esclusivamente in tela di colore neutro ed uniforme, di tipo facilmente amovibile e, per quanto possibile, autonomi dalla struttura muraria;

d) gli elementi di cui ai punti a), b) e c), come anche gli accessori, devono essere sempre di tipo uniforme.

4. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà, per il concessionario, di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, ad eccezione dei casi specifici in cui la stessa Amministrazione Comunale autorizzi la riduzione o la chiusura totale della circolazione.

5. La competente autorità comunale deve esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro trenta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 4 dell'art. 13 del presente Regolamento.

6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego e' stabilito in almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione, fermo restando l'obbligo di produrre la domanda almeno 10 giorni prima della data di inizio dell'occupazione.

7. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con la preferenza su altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee decide la sorte.

8. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

9. L'atto di concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli dare dimostrazione, sempre a suo cura e sotto la propria responsabilità, di possedere tutte le autorizzazioni prescritte (commerciali, di P.S., edilizie etc) e che dovrà esibire.

10. Qualora richiesto dal titolo di occupazione l'Amministrazione Comunale potrà prevedere apposito disciplinare ai sensi e termini di legge.

11. Il richiedente deve rimborsare l'importo del bollo usato per il rilascio della

concessione o autorizzazione.

Art. 16

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne e' consentita la cessione o sub-concessione.

Può essere consentito il cambiamento di intestazione, previa domanda degli interessati e rilascio di concessione e/o autorizzazione al nuovo intestatario, nei seguenti casi a titolo esemplificativo:

- decesso del concessionario (su richiesta degli aventi diritto);
- variazione del rappresentante condominiale;
- cessione del fabbricato

A tal fine, chiunque subentri ad altri nell'uso di una concessione deve, entro 30 giorni , farne denuncia all'Ufficio competente; scaduto detto termine sarà considerato come occupante abusivo e soggetto a quanto previsto dal vigente regolamento e dalla legge per tali circostanze; per l'anno solare in corso la tassa non è dovuta dal subentrante qualora sia stata già pagata dal precedente concessionario.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti Servizi comunali l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Il concessionario non può collocare nello spazio concesso altri oggetti se non quelli indicati nella domanda.

5. Il concessionario e' tenuto al ripristino del suolo oggetto della concessione se, per effetto dell'occupazione, siano stati ad esso arrecati danni.

Qualora non vi provveda, i lavori saranno eseguiti d'ufficio, con conseguente esercizio dell'azione di rivalsa sul deposito cauzionale di cui al successivo art. 20, fatta salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno accertato.

Art. 17

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione di occupazione, ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessita' sopravvenuta.

2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalita' previste dai precedenti articoli per il rilascio.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione o autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

4. In difetto la tassa dovuta per il periodo eccedente quello concesso sarà calcolata applicando alla tariffa una maggiorazione del 20% (art. 42 comma 2 del decreto).

Art. 18

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
- Il mancato pagamento della tassa giornaliera R.S.U. di cui all'art.77 del D.Lgs. 507/93, quando dovuta;

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già' assolta non verra' restituita.

3. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art 7 della legge 7.8.1990 n. 241.

Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto dai pareri occorrenti per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni.

4. La dichiarazione di decadenza è comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento ; nella stessa è assegnato, se ricorrono le circostanze, un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di rimessa in pristino del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico

dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 19

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi e non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità.
4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza, preceduta da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di rimessa in pristino del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
6. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto da contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, con esclusione dei casi previsti dal comma 8 del presente articolo.
7. Il provvedimento di revoca è notificato nelle forme di legge.
8. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

Art. 20

Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni ai beni comunali o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino, il Servizio competente potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno.

Art. 21

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Servizio di Polizia Municipale via fax o con telegramma, e di presentare domanda per ottenere il rilascio della autorizzazione e/o concessione entro 2 giorni dall'inizio dell'occupazione, con le modalità di cui al precedente art. 13.

Il Servizio competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 22

Rimozione dei materiali

1. E' a cura del concessionario la rimozione dal suolo di materiali o altro entro la scadenza della concessione, ovvero in caso di sospensione dell'attività protrattasi per un periodo superiore a 5 giorni, nonché la pulizia dell'area.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, il Funzionario responsabile del Servizio competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai trasgressori un termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e' effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese oltre alle eventuali spese di custodia.

Art. 23

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante devono richiedere il permesso di occupazione delle aree pubbliche utilizzate per lo svolgimento dell'attività. L'atto di autorizzazione deve indicare le aree pubbliche utilizzate e la durata della sosta.

CAPO III°

"DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA"

Art. 24

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune, ovvero presso l'affidatario del Servizio di accertamento e riscossione del tributo, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. La denuncia deve contenere:
 - gli elementi identificativi del contribuente;
 - gli estremi dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - la superficie occupata;
 - la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
 - la misura di tariffa corrispondente;
 - l'importo complessivamente dovuto.
3. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno solare di rilascio della concessione e/o autorizzazione; l'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
4. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.
5. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento all' euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo
7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di autorizzazione

8. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 25

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2 del decreto, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 5 del decreto, la tassa dovuta per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi è aumentata:

relativamente alla misura

- 1) per le occupazioni superiori a 1 Km. lineare - del 50%

relativamente alla durata

- 1) per occupazioni di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni - del 30%

- 2) per occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni - del 50%

- 3) di durata oltre 180 giorni - del 100%

Art. 26

Riduzioni della tassa per occupazioni permanenti

1. Riduzioni della superficie

1) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

2) ai sensi dell'art. 44, comma 6 del decreto, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la superficie tassabile è calcolata in base ai criteri

determinati dal comma 4 dell'art. 29 del presente regolamento.

2. Riduzioni della tariffa

1) ai sensi dell'art. 44, comma 2 del decreto, per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente al suolo, la tariffa ordinaria e' ridotta al 30 per cento.

2) ai sensi dell'art. 44, comma 3 del decreto, per i passi carrabili la tariffa ordinaria e' ridotta al 50 per cento.

34) ai sensi dell'art. 44, commi 7, abrogato dall'art. 3, comma 60 della L. 28.12.1995, n. 549, ed 8 del D.Lgs. n. 507/93, i proprietari degli accessi carrabili o pedonali di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 29 del presente regolamento (passi a raso), i quali abbiano richiesto e siano stati autorizzati all'apposizione del divieto di sosta sull'area antistante gli stessi, sono tenuti al pagamento della tassa commisurata alla tariffa ordinaria ridotta al 50 per cento.

4) ai sensi dell'art. 44, comma 9 del decreto, per i passi carrabili di cui al comma 7 dell'art. 29 del presente regolamento (costruiti dal Comune non utilizzabili o non utilizzati), la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.

5) ai sensi dell'art. 44, comma 10 del decreto, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa ordinaria e' ridotta al 30 per cento.

Art. 27

Riduzione tassa occupazioni temporanee

1. Riduzioni della superficie

1) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

2. Riduzioni relative alla durata della occupazione

1) ai sensi dell'art. 45, comma 1 del decreto, per le occupazioni di durata pari o superiore a 15 gg. la tariffa è ridotta del 20% per l'intero periodo.

2) ai sensi dell'art. 45, comma 8 del decreto, per le occupazioni di durata pari o superiore ad un mese (per mese si intendono 30 gg. consecutivi qualora l'occupazione non coincida con un mese solare) o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione è operata mediante convenzione, a tariffa ridotta del 50%, con le modalità

di cui all'art. 28 del presente regolamento.

3. Riduzioni della tariffa

1) ai sensi dell'art. 45, comma 3 del decreto, per le occupazioni con tende e simili, la tariffa ordinaria e' ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.

2 ai sensi dell'art. 45, comma 5 del decreto, le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

3) ai sensi dell'art. 45, comma 5 del decreto, le tariffe sono ridotte:

- dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- del 50% per le occupazioni per i fini di cui all'art. 46 del decreto (occupazioni del sopra e sottosuolo).

4) ai sensi dell'art. 45, comma 6 bis del decreto, le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%.

5) ai sensi dell'art. 45, comma 7 del decreto, per le occupazioni superiori a 10 metri quadrati, realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la tariffa ridotta dell'80%.

6) ai sensi dell'art. 23 della L. 07.12.2000, n. 383, per le occupazioni realizzate da associazioni di promozione sociale si applica la tariffa ridotta dell'80%.

Art. 28

Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2 del decreto, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica in base alle misure giornaliere di tariffa per mq. determinate ai sensi dell'art. 8.

3. Sulle misure di tariffa di cui al comma precedente vanno applicate tutte le riduzioni o gli aumenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

4. Relativamente alla durata, per le occupazioni temporanee si applica:

1) occupazioni di durata fino a 14 gg.: tariffa intera

2) occupazioni di durata oltre 14 gg.: il 20% di riduzione (la riduzione viene applicata per l'intero periodo)

5. Per le occupazioni di durata pari o superiore ad un mese (per mese si intendono 30 gg. qualora l'occupazione non coincida con un mese solare) o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione è operata mediante convenzione, a tariffa ridotta del 50%.

Detta agevolazione, che si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili, opera esclusivamente per il verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- che l'occupazione abbia durata di almeno un mese (come sopra definito) o sia di carattere ricorrente;

- il pagamento anticipato della tassa mediante convenzione.

Per "convenzione" si intende un documento-quietanza che il contribuente sottoscrive, a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione concesso, all'atto del rilascio della autorizzazione.

Non è rimborsabile la tassa pagata anticipatamente nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

Il pagamento anticipato dovrà essere eseguito:

1) - a) in unica soluzione per importi complessivi fino a € 250.

b) per importi superiori, in due rate anticipate da corrispondersi, proporzionalmente alla tassa dovuta ed alla durata dell'occupazione, suddividendo in due l'importo.

2) per le aree dei mercati settimanali la tassa relativa all'area concessa ad ogni singolo venditore ambulante, dovrà essere assolta anticipatamente all'inizio di ogni semestre, con scadenza 1^a gennaio e 1^a luglio.

Art. 29

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Ai sensi dell'art. 44 comma 5 del decreto, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale.

3. In caso di passi che si presentano con l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o area privata gravata da servitù pubblica, si considera ai fini della tassazione la superficie risultante dall'apertura sul filo dell'area di circolazione moltiplicata per la profondità di 1 metro lineare convenzionale.

4. Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

5. I proprietari dei semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale possono presentare domanda di autorizzazione all'apposizione del divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi.

Nella domanda deve essere quantificata la superficie per la quale si richiede il divieto di sosta, che non può comunque estendersi oltre dieci metri quadrati.

L'ufficio competente determina, anche in maniera difforme dalla richiesta tenuto conto delle esigenze di viabilità, la superficie dell'area antistante gli accessi medesimi sulla quale vietare la sosta indiscriminata, rilasciando apposito cartello segnaletico.

La domanda, per esigenze di viabilità o altri comprovati motivi, può anche non essere accolta.

Sull'area in questione non è consentita alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta al 50 per cento.

6. Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.

7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.

Art. 30

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11 del decreto, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 31

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1 al comma 6, del decreto, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa è riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa di cui sopra assolve esclusivamente le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono tassati con i criteri ordinari previsti dall'art. 44 del decreto per le occupazioni permanenti.

Art. 32

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del decreto, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 33

Occupazioni sottosuolo e soprassuolo

1. La tassa per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, con cavi, condutture, impianti in genere, o con qualsiasi altro manufatto, è determinata forfettariamente dalla Giunta Comunale in base al numero complessivo delle relative utenze, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.